

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 - 48025 RIOLO TERME (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA.

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6;

VISTA la legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10;

VISTA la legge regionale 10 luglio 2006, n. 9;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24;

VISTA la legge regionale 26 luglio 2013, n. 14;

VISTA la direttiva 92/43/CEE;

VISTA la direttiva 09/147/UE;

VISTA la convenzione tra l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna e il Club Alpino Italiano, Gruppo Regionale dell'Emilia-Romagna per la manutenzione, il monitoraggio e la promozione dei sentieri escursionistici;

VISTA la convenzione tra l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna e la Federazione Speleologia Regionale dell'Emilia-Romagna per la conservazione, il monitoraggio e la divulgazione degli ambienti carsici;

CONSIDERATA la necessità di tutelare l'ambiente naturale, l'incolumità degli escursionisti e, in particolare, le proprietà private attraversate dai percorsi;

CONSIDERATO, in particolare, che i fenomeni carsici sono la principale caratteristica del Parco: la varietà e complessità delle aree carsiche è di grande interesse sia sotto il profilo geologico e speleologico che per gli aspetti biologici, archeologici e paleontologici: questo comporta la necessità di svolgere costanti ricerche di carattere speleologico, monitoraggio, aggiornamento del catasto delle grotte e delle cavità artificiali il cui compito è demandato alla Federazione Speleologia Regionale dell'Emilia-Romagna, referente riconosciuto per l'attività speleologica e, nel contempo, tutelare gli ambienti epigei ed ipogei che caratterizzano la Vena del Gesso romagnola;

EVIDENZIATO che la presente regolamentazione è finalizzata, tra le altre cose, alla tutela e a mettere in risalto gli aspetti naturalistici dei fenomeni carsici presenti nel Parco della Vena del Gesso Romagnola attraverso l'attività speleologica e al miglioramento della fruizione di tale ambiente ove essa non risulti in contrasto con la sua tutela;

TENUTO conto del fatto che gran parte del territorio del Parco si estende su terreni di proprietà privata e che in molti di essi viene condotta regolarmente l'attività agricola, soprattutto nelle zone C e in area contigua;

SOTTOLINEATO che la Vena del Gesso è un sito di eccezionale importanza naturalistica ed ospita numerose specie animali rare, protette, inserite nelle liste rosse nazionali ed internazionali, che svolgono qui parti importanti del loro ciclo biologico e che necessitano, in determinati periodi, della massima tranquillità, soprattutto nelle ore notturne e che garantire per tali specie la presenza di un habitat ospitale è priorità assoluta per l'Ente di gestione dell'area protetta;

VISTE le determinazioni del Direttore n. 112 del 30/12/2013 e n. 15 del 25/02/2015 ad oggetto "Norme per la frequentazione dei sentieri del Parco della Vena del Gesso Romagnola.";

RITENUTO di dover aggiornare, dettagliare e riapprovare con proprio atto deliberativo le norme di cui alle citate determinazioni del Direttore n. 112/2013 e 15/2015;

ACQUISITO il parere della Comunità del Parco;

CONSIDERATA, quindi, l'opportunità di modificare la vigente disciplina della fruizione nel Parco della Vena del Gesso Romagnola;

ADOTTA IL SEGUENTE

"REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA"

Art. 1 Norme generali

1. Nel sito sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, nel rispetto del presente Regolamento stralcio del Parco, degli altri Regolamenti specifici di settore e delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011 per la tutela di habitat e specie di interesse comunitario.
2. Il presente regolamento non si applica all'attività agricola. Inoltre, non si applica alle attività dei residenti o proprietari di terreni ed edifici nel territorio del Parco, esercitate sulle aree di proprietà.
3. La frequentazione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola è di norma consentita esclusivamente lungo i sentieri del Parco.
4. Le attività didattiche sono soggette a comunicazione, che deve essere inviata con almeno due settimane di anticipo e deve contenere il programma dettagliato dell'attività e che può essere soggetta ad eventuale divieto motivato da parte dell'Ente, da esprimersi

entro una settimana dalla ricezione della comunicazione. Nel caso sia richiesto il prelievo di campioni vegetali l'Ente gestore indica il numero massimo di individui per ciascuna specie da asportare. Nel caso sia richiesta la cattura di animali, la domanda deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità del rilascio, le finalità delle catture, le date ed i siti precisi di prelievo, i mezzi di cattura previsti. L'Ente gestore indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare. Sono escluse da possibili autorizzazioni le specie in allegato II o IV della direttiva 92/43/CEE, le specie in allegato I della direttiva 09/147/UE, le specie protette ai sensi della legge n. 157/92 e della legge regionale n. 2/77 e le specie particolarmente protette ai sensi della legge regionale n. 15/2013.

5. Le attività organizzate legate alla fruizione turistica o agonistica che implicano l'uso di mezzi motorizzati o di animali e, in generale, tutte le attività organizzate di ogni genere che prevedono la partecipazione contemporanea di più di 50 persone, devono essere sottoposte a nulla-osta e valutazione di incidenza.

6. Al fine di sviluppare e promuovere le attività volte alla fruizione consapevole del per Parco e più in generale del territorio, sono incentivate le attività delle fattorie didattiche e degli agriturismi presenti nel territorio del Parco, quali strumenti utili e strettamente connessi alla divulgazione del Parco e delle sue peculiarità.

7. Sono vietate le attività di seguito indicate:

a) la circolazione motorizzata al di fuori delle strade comunali o provinciali o strade vicinali "ad uso pubblico", fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori in riferimento alla L.R. 30/81 art. 13 e alla Delibera di giunta n. 182 del 95 artt. 81 e 82. Nelle strade private e nei fondi agricoli l'accesso con mezzi motorizzati è sempre consentito ai proprietari o ai conduttori dei fondi.

b) la circolazione motorizzata lungo la Via Monte Mauro, nel tratto compreso tra il parcheggio della Fattoria Rio Stella e il parcheggio di Ca' Castellina di Sotto, debitamente segnalati, fatta eccezione per i residenti nei tre Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e per i proprietari di fabbricati e terreni raggiunti dalla suddetta strada;

c) lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica ed agli habitat ad essa necessari e/o di interesse comunitario;

d) il sorvolo a bassa quota, inferiore a 1.000 metri s.l.m., nonché l'atterraggio, il carico e lo scarico di merci e/o persone, sono vietati in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo a motore o di mezzo atto al volo seppur privo di motore, fatti salvi i mezzi impiegati nelle operazioni a tutela dell'incolumità di persone e cose, soccorso, vigilanza ed antincendio; per esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, per attività di studio e monitoraggio, per lavori e interventi di gestione straordinaria all'interno del sito purché espressamente autorizzati dall'Ente di gestione;

e) il campeggio libero;

f) l'uso di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione e fatta eccezione per i mezzi per l'attività venatoria nell'area contigua e per l'attuazione dei piani di controllo regolarmente approvati;

g) l'uso di fuochi d'artificio;

h) l'accensione di fuochi all'aperto, se non negli spazi appositamente attrezzati, fatti salvi motivi di protezione fitosanitaria, comunque soggetti a valutazione di incidenza; non sono normati dal presente regolamento i fuochi necessari e autorizzati dalle norme vigenti per le normali pratiche agricole;

i) l'uso di fonti luminose superiori ai 200 lumen, tali da recare disturbo alla quiete delle specie animali presenti;

l) l'uso di fonti di rumore, inclusi apparecchi radio, audio, televisivi e simili, a volumi

eccessivi in ambienti esterni, ad eccezione di eventuali strumenti per la ricerca faunistica, se autorizzati dall'Ente;

m) l'uso di droni, se non preventivamente autorizzato dall'Ente.

8. I proprietari ed i conduttori di fondi agricoli interessati ed attraversati da sentieri facenti parte degli anelli escursionistici, hanno la facoltà di richiederne la modifica in qualsiasi momento, qualora il transito degli escursionisti pregiudichi o limiti le attività agricole di coltivazione e di allevamento o interessino aree presidiate da cani da guardiania.

Art. 2 Norme per la fruizione dei sentieri escursionistici

1. Il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola è interessato da quattro anelli escursionistici denominati: Ca' Carnè – Monte Mauro – Riva di San Biagio – Monte Penzola, che percorrono le quattro sezioni dell'emergenza gessosa, impiegando diversi sentieri escursionistici del CAI (511, 513, 703, 705). Inoltre, i tracciati dei quattro anelli sono uniti in un unico anello che collega i due centri visita del Rifugio Ca' Carnè e della Casa del Fiume, denominato Grande Traversata del Parco, a sua volta collegato ai centri di Imola e Faenza attraverso la Via del Gesso. Inoltre, sono presenti quattro anelli tematici: il Sentiero del Tempo, il Sentiero degli Abissi, il Sentiero dei Cristalli, il Sentiero dell'Olio ed un itinerario tematico: Il Percorso delle Tre Formazioni. Il Parco è attraversato da un tratto dell'Alta Via dei Parchi. Infine, sono presenti alcuni tratti dei seguenti percorsi che attraversano l'area protetta in direzione del crinale Tosco-Romagnolo: 505, 701.

2. L'accesso pedonale ai percorsi escursionistici è ammesso in ogni periodo dell'anno.

3. Nei tratti di sentieri che attraversano o lambiscono le zone A e le zone B è rigorosamente vietato uscire dai tracciati segnati.

4. L'accesso ai sentieri è gratuito, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 5.

5. L'accesso libero al sentiero interno alla forra del Rio Sgarba è vietato, per motivi di sicurezza e in virtù degli accordi tra l'Ente di gestione la proprietà dell'area; sono consentite le visite guidate e svolte in sicurezza, organizzate in via esclusiva dal personale del Museo geologico del Palazzo Baronale.

6. L'attività di *nordic walking* è equiparata all'escursionismo pedonale.

Art. 3 Norme per la fruizione ciclistica

La fruizione ciclistica lungo le strade provinciali e comunali è regolamentata dal Codice della Strada e relativi regolamenti vigenti. Per quanto di competenza dell'Ente, la fruizione ciclistica lungo le strade provinciali e comunali non è soggetta a norme particolari.

La fruizione ciclistica fuoristrada è consentita prioritariamente lungo gli anelli MTB del Parco: Ciclovía dei Gessi; Percorso Arancione. È possibile, dove non diversamente specificato ai commi successivi, accedere ai percorsi escursionistici pedonali di cui al precedente art. 2, comma 1.

L'accesso in bicicletta ai percorsi MTB è ammesso in ogni periodo dell'anno in orari diurni.

1. Al fine di tutelare l'incolumità degli escursionisti, il tratto della Ciclovía dei Gessi dalla Via Rontana (parcheggio alto del Carnè) al Centro Visite Ca' Carnè è transitabile solo alla velocità massima di 5 Km/h.

2. L'accesso in bicicletta lungo i sentieri non classificati per le MTB può essere ammesso, con specifica autorizzazione dell'Ente, per competizioni, raduni o altri eventi.

3. In tutti i tratti che attraversano le proprietà private e, in particolare, i terreni agricoli

occorre mantenere un comportamento rispettoso della proprietà privata e prestare particolare attenzione alle eventuali macchine agricole in movimento e agli addetti alle pratiche colturali, limitando la velocità ad un massimo di 15 Km/h.

4. Nei tratti promiscui con sentieri escursionistici occorre prestare la massima attenzione ai pedoni presenti, limitando la velocità al di sotto dei 10 Km/h.

5. Nelle aree di allevamento o pascolo, presidiate da cani da pastore, è rigorosamente vietato l'accesso con le biciclette, anche se condotte a mano.

6. L'accesso è vietato nei tratti di percorsi che si sviluppano sulle creste gessose, per motivi di sicurezza e, in particolare:

- Anello Ca' Carnè: dalla carraia tra il parcheggio basso e il rifugio a Via Castelnuovo;

- Anello di Monte Mauro: dalla pieve di Santa Maria in Tiberiaci alla terza cima di Monte Mauro, dall'intersezione con la strada comunale Via Monte Mauro verso sud-ovest per tutto il crinale da Monte Mauro alla sella di Ca' Faggia, a Monte della Volpe;

- Anello Riva di San Biagio: da Sasso Letroso alla sella di Ca' Faggia, al passo della Prè, compresa la discesa fino al percorso al piede della rupe.

7. Al fine di tutelare le attività agricole, l'accesso è vietato:

- Anello di Monte Penzola: nel tratto tra Monte Penzola e Monte dell'Acqua Salata.

- Alta Via dei Parchi-Grande Traversata del Parco-Via dei Gessi: nel tratto di collegamento tra l'Anello Ca' Carnè e l'Anello Monte Mauro (da via Vespignano a via Monte Mauro).

Art. 4 Norme per le competizioni podistiche e ciclistiche

1. Le competizioni podistiche o ciclistiche devono essere autorizzate con il nulla-osta dell'Ente di gestione.

2. Le competizioni podistiche o ciclistiche che coinvolgono più di 50 partecipanti devono essere assoggettate alla procedura di valutazione di incidenza.

3. È di norma vietato uscire dalla viabilità presente; in particolare, non è consentito il transito nei terreni saldi e nelle aree pascolive con habitat fragili quali le "Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alysso-Sedion alb*" e le "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", oppure con habitat a rischio di compattazione del suolo quali le "Formazioni erbose secche e seminaturali e *facies* coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco brometalia*)" ed i "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*".

4. Le eventuali bandelle indicatrici e/o frecce in plastica utilizzate per segnalare il percorso devono essere riconducibili all'evento ed al soggetto organizzatore dell'evento mediante apposizione di idonee didascalie e dovranno essere raccolte entro 24 ore dalla fine della gara e trasportate, unitamente ad eventuali rifiuti non biodegradabili, in discarica autorizzata.

5. È vietato contrassegnare il percorso con vernice, anche con prodotti ecologici a base d'acqua o polvere colorata o gesso colorato o qualsiasi altro pigmento.

6. La circolazione motorizzata al di fuori delle strade pubbliche è di norma vietata, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza che non potranno, comunque, accedere ai percorsi che attraversano le zone A e B.

7. Al fine di garantire sufficiente tranquillità alle specie selvatiche, oltre al Rally di Romagna, non sono ammesse nel territorio del Parco compreso tra il torrente Sintria e il torrente Senio altre manifestazioni sportive ciclistiche nel periodo compreso tra il 01/04 e il 30/06.

8. Al fine di garantire la percorribilità dei sentieri da parte dei visitatori non coinvolti nelle manifestazioni competitive, non viene autorizzato più di un evento sportivo per ciascun fine settimana nel territorio del Parco, secondo le seguenti modalità:

- saranno accettate le richieste pervenute tra il 01/01 e il 31/03 di ogni anno e relative a manifestazioni da realizzarsi nel periodo compreso tra il 01/04 dell'anno in corso e il 30/06 dell'anno successivo; in caso di fine settimana liberi, l'Ente potrà prendere in considerazione l'autorizzazione di domande pervenute fuori termine., in ordine di ricezione;

- in caso di più domande per una stessa giornata, si attribuirà un punteggio come segue:
a) punti 1 alle manifestazioni organizzate da Associazioni del territorio dei sei Comuni del Parco;

b) punti 1 alle manifestazioni organizzate da almeno 5 anni;

c) punti 0,5 alle manifestazioni organizzate da almeno 3 anni;

d) punti 0,5 alle manifestazioni che non percorrono sentieri in zona A o B;

e) punti 0,5 alle manifestazioni che non utilizzano veicoli a motore per l'assistenza;

f) punti 0,5 alle manifestazioni che non utilizzano materiale plastico per i rifornimenti degli atleti lungo la corsa;

- a parità di punteggio sarà data priorità in ordine di ricezione delle domande.

9. Il rilascio dell'autorizzazione è vincolato al versamento di una cauzione all'Ente di 500,00 euro, tramite bonifico bancario, per la bonifica del tracciato o per la sistemazione di eventuali danni ai sentieri o alla cartellonistica, che sarà restituita dall'Ente entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento.

10. Le manifestazioni sportive devono essere richieste almeno 30 giorni prima della data dell'evento. In caso di richiesta precedente ai 30 giorni, l'autorizzazione sarà rilasciata comunque con non più di 30 giorni di anticipo, per permettere di valutare l'eventuale richiesta di altri soggetti interessati ad organizzare un evento nella stessa data.

11. L'Ente potrà organizzare un calendario annuale, in collaborazione con le associazioni sportive ciclistiche e podistiche, in modo da regolarizzare e rendere maggiormente efficace la programmazione degli eventi e l'utilizzo dei sentieri del Parco.

12. Le competizioni non possono di norma essere svolte in campi coltivati, frutteti e vigneti e, comunque, dove il proprietario apponga specifici cartelli di divieto di accesso, a meno di specifici accordi con i proprietari stessi. Qualora i percorsi delle competizioni interessino aree private, i proprietari o i conduttori delle medesime devono essere preventivamente informati degli eventi e dovranno concedere il loro nulla osta compatibilmente con le condizioni dei luoghi, delle coltivazioni e degli allevamenti in atto.

13. In ragione delle condizioni meteo registrate nei giorni precedenti l'evento e sentiti i proprietari dei fondi attraversati, è facoltà dell'Ente sospendere la manifestazione per ragioni di sicurezza e di tenuta del fondo dei sentieri.

Art. 5 Norme per la fruizione delle grotte

1. L'accesso alle aree carsiche epigee e ipogee e cavità artificiali è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte salve norme territoriali specifiche di tutela.

2. Nelle zone A l'accesso è vietato. L'accesso agli ambienti carsici ed ipogei è consentito ai gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, dietro specifica autorizzazione dall'Ente di gestione, motivata da esigenze di ricerca scientifica, sulla base di progetti condivisi ed approvati dall'Ente di gestione. Altri gruppi speleologici possono accedere con specifiche autorizzazioni dell'Ente di gestione dell'area protetta, previo parere non vincolante della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, esclusivamente per motivi di studio e culturale, monitorati dalla Federazione stessa. In zona A non sono consentite le disostruzioni.

3. Nelle zone B e C del Parco e nelle aree contigue sono consentiti l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o

scientifico sia a livello epigeo che ipogeo, sulla base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna. Gli interventi di disostruzione devono essere autorizzati con nulla-osta e valutazione di incidenza rilasciati dall'Ente. Altri gruppi speleologici possono accedere con specifiche autorizzazioni dell'Ente di gestione dell'area protetta, previo parere non vincolante della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, esclusivamente per motivi di studio e culturale, monitorati dalla Federazione stessa.

4. Al fine di favorire la speleologia e la didattica negli ambienti carsici, pur mantenendo il grado di protezione degli stessi stabilito dalle norme del Parco della Vena del Gesso Romagnola, vengono fissati diversi gradi di protezione a seconda delle caratteristiche delle cavità individuate in modo che ad ogni grado di protezione corrispondano relative modalità di fruizione ammesse.

5. Grotte ad accesso regolamentato i cui ingressi sono controllati mediante chiusura dell'entrata con cancelli o staccionate.

- a. Inghiottitoio a ovest di Ca' Siepe;
- b. Grotta della Befana
- c. Grotta III Ca' Boschetti
- d. Grotta I Ca' Boschetti
- e. Grotta Grande dei Crivellari
- f. Buco della Madonna
- g. Grotta presso Ca' Cassano
- h. Grotta della Colombaia (obbligo di passaggio nel tratto transennato)
- i. Abisso Rosa Saviotti (obbligo di passaggio nel tratto transennato)

Nelle aree carsiche in cui si sviluppano queste grotte e nelle stesse è consentita la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sia a livello epigeo che ipogeo, sulla base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, in questo caso ne va data comunicazione al Parco tramite la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna. Conclusa l'attività ne va data comunicazione al Parco a cui va consegnata una dettagliata relazione contenente i risultati della ricerca, degli studi o della eventuale attività di disostruzione. La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna dispone delle chiavi di tali cancelli. È tassativamente vietato effettuare copie delle chiavi.

6. Cavità ad accesso interdetto per motivi di sicurezza. L'accesso è interdetto per motivi di pericolo oggettivo (frane, crolli).

- a. Grotta risorgente dei Monteroni.

7. Grotte ad accesso interdetto per motivi di tutela. L'accesso è interdetto per motivi normativi (zona A) e di conservazione e può essere specificatamente consentito dall'Ente esclusivamente per motivate ragioni legate all'attività speleologica.

- a. Abisso Casella.
- b. Abisso Mezzano
- c. Tre Anelli
- d. Abisso 50
- e. Inghiottitoio del Re Tiberio
- f. Grotta del Re Tiberio (tratti successivi al tratto storico)
- g. Grotticella del Falco
- h. Buca Romagna
- i. Grotta della Lucerna
- j. Grotta sotto Ca' Castellina
- k. Buco di Cresta
- l. Fessure di Monte Incisa
- m. Tutte le cave di *lapis specularis*

- n. Tutte le grotte presenti in zona A
- o. Buco del Noce
- p. Cava SPES
- q. Buco uno di Monte Mauro
- r. Ricciardi
- s. Sistema carsico di Cà Siepe (fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 7)
- t. Sistema carsico Rio Stella-Rio Basino e abisso Luciano Bentini

L'accesso è consentito esclusivamente per la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni (ad eccezione delle zone A) a carattere esplorativo o scientifico sia a livello epigeo che ipogeo, sulla base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, in questo caso va richiesta l'autorizzazione al Parco tramite la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna.

La richiesta di autorizzazione dei gruppi associati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna deve contenere il programma dettagliato dell'attività che si intende compiere. Se entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso l'Ente di gestione non avrà dato risposta l'accesso e il relativo programma di attività si intende approvato. Conclusa l'attività ne va data comunicazione al Parco e consegnata allo stesso una dettagliata relazione contenente i risultati della ricerca, degli studi o della eventuale attività di disostruzione. La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna dispone delle chiavi delle grotte chiuse con cancelli. È tassativamente vietato effettuare copie delle chiavi.

8. Cavità destinate alla fruizione didattica ed escursionistica. L'accesso è ammesso per motivi didattici ed escursionistici. Per la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e i gruppi ad essa associati per l'attività speleologica, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sia a livello epigeo che ipogeo è libera e può essere svolta in base alla modalità previste al comma 5. e per l'attività didattica formativa secondo quanto stabilito al successivo articolo 6. In queste grotte sono ammessi interventi di manutenzione per garantire l'accessibilità agli scopi suddetti.

- a. Grotta della Tanaccia;
- b. Grotta del Re Tiberio (salone iniziale e tratto storico);
- c. Galleria dell'ex-cava Marana;
- d. Cava di *lapis specularis* presso Ca' Toresina.

9. Tutte le altre cavità esistenti hanno accesso non controllato. L'accesso è liberamente consentito in via prioritaria per l'attività speleologica, didattica, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sia a livello epigeo che ipogeo condotte dai gruppi associati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna.

10. La ricerca di nuove cavità a carattere esplorativo o scientifico sia a livello epigeo che ipogeo condotte dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e i gruppi ad essa associati è libera, previa comunicazione al Parco tramite la Federazione stessa. Se tale attività si intende svolgerla in Zona A serve l'autorizzazione del Parco richiesta tramite la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna.

Art. 6 Accesso alle grotte a fruizione didattica ed escursionistica

1. L'accesso dei visitatori alle grotte a fruizione didattica ed escursionistica è possibile esclusivamente con la modalità della visita guidata condotta dalla Guide speleologiche iscritte all'albo dell'Ente espressamente autorizzate o incaricate dall'Ente di gestione

all'utilizzo delle singole cavità di cui al precedente art. 5, comma 6 e regolamentato in base ai successivi commi del presente articolo.

2. L'accesso alle grotte a fruizione didattica ed escursionistica per l'attività speleologica, condotta dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 e per le esercitazioni di soccorso è libero, nei limiti previsti nell'art. 5 e nel rispetto delle presenti norme e, in particolare, dei tempi di cui al successivo comma 4.

3. Le visite guidate alla Tanaccia e alla Marana a pagamento per visitatori e scolaresche sono ammesse soltanto per il personale del Centro Visite Rifugio Ca' Carné. La visita guidata alla Tanaccia comprende la guida ed il noleggio della tuta e del casco speleologici. Il personale del Centro Visite Rifugio Ca' Carné tiene il registro delle prenotazioni. La precedenza dipende esclusivamente dalla data di prenotazione. Le chiavi sono messe a disposizione dei gruppi speleologici presso il Centro Visite Rifugio Ca' Carné; alla fine della visita i gruppi speleologici devono riconsegnare tempestivamente le chiavi, secondo le modalità concordate. È tassativamente vietato effettuare copie delle chiavi.

4. Le visite guidate alla Re Tiberio a pagamento per visitatori e scolaresche sono ammesse soltanto per il concessionario della Grotta del Re Tiberio nel tratto iniziale e nel tratto storico e per le Guide Speleologico del Parco nel solo tratto storico. La visita guidata al tratto iniziale della Re Tiberio ha il costo stabilito dal gestore in sede di gara. La visita guidata al tratto storico della Re Tiberio comprende la guida ed il noleggio della tuta e del casco speleologici. Il concessionario della Grotta del Re Tiberio tiene il registro delle prenotazioni. La precedenza dipende esclusivamente dalla data di prenotazione. Le chiavi sono messe a disposizione dei gruppi speleologici presso il concessionario della Grotta del Re Tiberio; alla fine della visita i gruppi speleologici devono riconsegnare tempestivamente le chiavi, secondo le modalità concordate. È tassativamente vietato effettuare copie delle chiavi.

5. Le visite guidate alla cava di *lapis specularis* presso Ca' Toresina, sono liberamente consentite alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e ai gruppi ad essa associati, per attività escursionistica e per attività didattica a titolo gratuito, fatta eccezione dei costi assicurativi e di trasporto, nonché alle Guide speleologiche del Parco, per attività escursionistica e per attività didattica a pagamento. L'utilizzo da parte della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e dei e ai gruppi ad essa associati è soggetto alla sola comunicazione delle date all'Ente, mentre l'utilizzo da parte delle Guide speleologiche deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente stesso. L'Ente e la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna dispongono delle chiavi di tali cancelli, di cui è tassativamente vietato effettuare copie. Le chiavi vengono consegnate alle guide speleologiche, successivamente al rilascio dell'autorizzazione e devono essere restituite entro 24 ore. Essendo la cavità di dimensioni ridotte, al fine di garantire la sicurezza dei visitatori e un esito soddisfacente della visita, è possibile far accedere al massimo cinque visitatori per volta. Soltanto la guida può scendere al di sotto della terza scaletta.

6. L'accesso alla Tanaccia per l'attività didattica gratuita, fatta eccezione dei costi assicurativi e di trasporto, svolta della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e dai gruppi associati in collaborazione con gli istituti scolastici è libera, nel rispetto delle presenti norme e, in particolare, dei tempi di cui al successivo comma 4. Le richieste di accesso devono pervenire all'Ente da parte della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, in ogni momento e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di programmare l'attività di fruizione condotta dall'Ente; ogni richiesta ricevuta successivamente sarà respinta. Il programma sarà così definito in accordo tra la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e l'Ente di gestione, se entro 15 giorni dalla presentazione l'Ente di gestione non avrà dato risposta il programma si

intende approvato. Le richieste di accesso devono contenere: il programma didattico concordato tra l'istituto scolastico e il gruppo speleologico, la dichiarazione che la visita è a titolo gratuito fatta eccezione dei costi assicurativi e di trasporto, le modalità della visita (numero di persone, numero di accompagnatori, numero di uscite previste, date di ogni visita). Eventuali variazioni delle date vanno comunicate sempre con almeno 10 giorni di anticipo. Nel caso non fosse possibile permettere l'accesso nella data richiesta, l'Ente di gestione indicherà una data alternativa nei 10 giorni successivi alla data inizialmente proposta. Se entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta l'Ente di gestione non darà risposta, la richiesta si intende accolta

7. L'accesso alla Tanaccia è interdetto dal 1° novembre al 31 marzo. Sono possibili deroghe, autorizzate dall'Ente di gestione, per motivate ragioni di studio e ricerca.

8. Fatta eccezione per le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 di cui all'art. 5, l'accesso alla Tanaccia è consentito esclusivamente per la formazione tecnica e culturale degli speleologi ovvero per la realizzazione dei corsi di primo livello e successivi. La richiesta di accesso deve pervenire all'Ente da parte della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, al fine di programmare l'attività di fruizione condotta dall'Ente, se entro 15 giorni dalla presentazione l'Ente di gestione non avrà dato risposta il programma si intende approvato. La richiesta deve essere corredata del programma formativo didattico del corso. Eventuali variazioni delle date vanno comunicate sempre con almeno 10 giorni di anticipo. Nel caso non fosse possibile permettere l'accesso nella data richiesta, l'Ente di gestione indicherà una data alternativa nei 10 giorni successivi alla data inizialmente proposta. Se entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta l'Ente di gestione non darà risposta, la richiesta si intende accolta.

9. Fatta eccezione per le attività di cui ai precedenti commi 1, 2, l'accesso alla galleria dell'ex-cava Marana è consentito per la formazione tecnica e culturale degli speleologi o dei partecipanti ai corsi di primo livello e successivi e per la formazione degli addetti al soccorso alpino e speleologico, condotta da Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia-Romagna, sotto l'egida della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e regolamentata da apposita convenzione.

10. Fatta eccezione per le attività di cui ai precedenti commi 1, 2 e di cui all'art. 5 l'accesso alla Grotta del Re Tiberio è liberamente consentito alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e i gruppi ad essa associati per la formazione tecnica e culturale degli speleologi o dei partecipanti ai corsi di primo livello e successivi, per i corsi di avvicinamento alla speleologia e per l'attività didattica gratuita, fatta eccezione dei costi assicurativi e di trasporto, svolta in collaborazione con gli istituti scolastici. Per queste attività l'accesso è soggetto alla sola comunicazione delle date al Parco, tramite la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, la precedenza di accesso dipende esclusivamente dalla data di prenotazione.

11. Per ragioni di sicurezza, non è ammesso accompagnare in grotta bambini di età inferiore agli 8 anni.

12. L'uso del casco è obbligatorio per l'accesso alla grotta Tanaccia, alla grotta del Re Tiberio e alla cava di *lapis specularis* di Ca' Toresina.

13. Le tariffe per le visite guidate speleologiche alla Tanaccia e alla grotta del Re Tiberio sono stabilite con atto del Direttore.

Art. 7 Norme per la formazione degli speleologi

1. All'interno dell'ex-cava Marana è possibile per la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna allestire pareti attrezzate, finalizzate alla formazione degli speleologi e degli addetti al soccorso alpino e speleologico.

2. Oltre a quanto stabilito ai precedenti articoli 5 e 6, l'Abisso Fantini, l'Inghiottitoio di Ca' Poggio e la Risorgente del Rio Gambellaro sono grotte utilizzate dai gruppi associati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna per la formazione degli speleologi e anche per corsi di avvicinamento alla speleologia e successivi.

Art. 8 Norme per l'arrampicata

1. L'arrampicata libera o attrezzata nelle pareti rocciose è vietata. Le rupi sono aree sensibili e l'accesso ad alpinisti arrampicatori determina effetti negativi per la tutela dei rapaci rupicoli nidificanti, danni alla delicata vegetazione rupicola, alterazione delle morfologie carsiche epigee a seguito del calpestio dell'uso e/o installazione di attrezzi per la sicurezza. La friabilità del gesso è tale da rendere la pratica dell'arrampicata impossibile e tale da generare incidenti.

Art. 9 Fruizione in orari notturni

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada per le strade pubbliche ed eccettuato quanto stabilito ai successivi commi 2, 3, 4, l'accesso pedonale durante le ore notturne, ovvero da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, è permesso soltanto con la modalità della visita guidata, accompagnata da Guide Ambientali-Escursionistiche, da Guide del Parco, ivi incluse le visite guidate organizzate dalla aziende agrituristiche ricadenti nel territorio del Parco o, per le escursioni organizzate dal CAI, dagli accompagnatori dell'associazione, previo nulla-osta e valutazione di incidenza da parte dell'Ente.

2. L'accesso pedonale in orari notturni è possibile lungo i sentieri del settore dei Gessi di Brisighella e Rontana, ovvero del Parco compreso tra il fiume Lamone e il torrente Sintria. Inoltre, è possibile lungo il sentiero che collega Borgo Tossignano e Tossignano e lungo il percorso perifluviale che collega Borgo Tossignano alla Casa del Fiume.

3. L'accesso pedonale in orari notturni è possibile in occasione di competizioni podistiche, previo nulla-osta e valutazione di incidenza da parte dell'Ente.

4. È consentito alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e ai gruppi ad essa associati l'accesso durante le ore notturne per permettere l'uscita dai sistemi ipogei, in occasione di esplorazioni che terminino in orari notturni, esclusivamente per il tragitto più breve che collega l'uscita dell'ipogeo alle zone esterne al parco.

5. È vietato l'utilizzo di fonti luminose superiori ai 200 lumen.

6. È vietato utilizzare fonti sonore di qualsiasi genere.

7. L'accesso in bicicletta fuori strada (*mountain bike*) in orari notturni, ovvero da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, è sempre vietato.

8. I divieti di cui al presente articolo non si applicano all'attività agricola. Inoltre, non si applicano ai residenti o proprietari di terreni ed edifici nel territorio del Parco, per gli spostamenti atti a raggiungere le aree di proprietà o effettuati sulle aree di proprietà, nonché ad eventuali ospiti dei residenti o proprietari stessi.

Art. 10 Tutela del patrimonio naturale e culturale

1. Per la tutela del patrimonio floristico del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola è vietato in tutto il territorio del parco e dell'area contigua raccogliere parti o asportare piante appartenenti alla flora selvatica.

Viene considerata di particolare gravità, anche a fini sanzionatori, la raccolta di parti o

l'asportazione delle seguenti specie:

Cheilanthes persica;
Polystichum lonchitis;
Asplenium sagittatum;
Bellevalia webbiana;
Lilium croceum;
Galanthus nivalis;
Himantoglossum adriaticum;
Orchis morio.

2. Per la tutela del patrimonio faunistico del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola è vietato in tutto il territorio del parco e dell'area contigua disturbare, catturare, uccidere, nonché prelevare uova, nidi o nidiacei, di tutte le specie animali appartenenti alla fauna selvatica.

Vengono considerati di particolare gravità, anche a fini sanzionatori, il disturbo, la cattura, l'uccisione seguenti specie (incluse uova, nidi e nidiacei, laddove pertinente):

Saga pedo;
Coenagrion mercuriale;
Maculinea arion;
Osmoderma eremita;
Cerambyx cerdo;
Speleomantes italicus;
Bombina pachypus;
Falco peregrinus;
Circaetus gallicus;
Bubo bubo;
Sylvia undata;
Chiroptera tutte le specie
Eliomys quercinus;
Felis silvestris;
Canis lupus.

3. Per la tutela del patrimonio geologico del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola è vietato in tutto il territorio del parco e dell'area contigua raccogliere ed asportare:

- rocce;
- minerali;
- concrezioni;
- fossili.

Viene considerata di particolare gravità l'asportazione di cristalli di gesso secondario, il cosiddetto *lapis specularis*.

4. Per la tutela del patrimonio archeologico del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola è vietato in tutto il territorio del parco e dell'area contigua accedere ai siti archeologici senza specifica autorizzazione e raccogliere ed asportare reperti archeologici. È, altresì, vietato l'utilizzo del *metal detector* in tutto il territorio del parco e dell'area contigua.

Art. 11 Escursionismo equestre

1. La fruizione a cavallo è consentita lungo i sentieri di cui all'art. 2, comma 1.
2. Sono interdetti i tratti di cui all'art. 3, commi 6 e 7.
3. Le deiezioni dei cavalli devono essere allontanate dal percorso entro le 24 ore

successive al transito. Nel caso dei parcheggi e delle aree di sosta attrezzate, le deiezioni devono essere immediatamente raccolte ed asportate.

Art. 12 Accesso ai cani

1. I cani devono essere tenuti al guinzaglio, fatta eccezione per i cani da pastore (inclusi conduttori e da guardiania) e per i cani utilizzati per l'attività venatoria o la raccolta dei tartufi, nelle aree in cui queste attività sono consentite.

2. Per i cani dei residenti o dei proprietari o conduttori di fondi nel territorio del Parco si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 13 Sanzioni

1. Per le infrazioni alle presenti norme, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni stabilite da altre leggi vigenti, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'art. 60 della L.R. n. 6/2005.

2. Per ogni infrazione alle norme di cui all'articolo 4 è prevista la norma accessoria del divieto di organizzare competizioni sportive per il soggetto o i soggetti che l'abbiano commessa per la durata di un anno e, in caso di recidività, per un tempo illimitato.

3. Per ogni infrazione alle norme di cui agli articoli 5 e 6 è prevista la norma accessoria del divieto di accesso alle grotte del Parco per il soggetto o i soggetti che l'abbiano commessa per la durata di un anno e, in caso di recidività, per un tempo illimitato.

SCHEMA ADOTTATO, PER APPROVAZIONE REGIONALE